

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2678 DEL 15/11/2011

**OGGETTO:** Approvazione procedura aziendale per la gestione del processo di erogazione dei prodotti senza glutine ai sensi della D.G.R. n. 26/9 del 24.5.2011 "Prodotti senza glutine ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all'erogazione". Autorizzazione alla stipula di n. 2 convenzioni con esercizi commerciali specializzati.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di novembre in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dottor Giovanni Antonio Fadda*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

**RICHIAMATA**

la D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011 avente ad oggetto "Prodotti senza glutine ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all'erogazione" e considerato che obiettivo della stessa è rafforzare le azioni finalizzate ad assicurare l'assistenza dietetica alle persone affette da morbo celiaco per favorirne un miglioramento delle condizioni di vita, prevedendo un ampliamento del sistema distributivo degli alimenti senza glutine erogabili con oneri a carico del S.S.R.;

**DATO ATTO**

che viene in tal modo garantita ai pazienti affetti da tale patologia la possibilità di approvvigionarsi di tali prodotti non solo all'interno delle farmacie (come accade oggi) ma anche presso altri esercizi che siano in grado di assicurare un'ampia gamma di scelta tra i prodotti ricompresi nella Sezione A 2 del Registro Nazionale di cui al D.M. 8 giugno 2001, a condizione che gli stessi abbiano preventivamente sottoscritto un'apposita convenzione con l'Azienda in conformità allo schema - tipo di convenzione allegato alla D.G.R. soprarichiamata;

**CONSIDERATO**

pertanto che l'Area AAGGAALLC, in collaborazione con il Servizio di Farmacia Territoriale, ha elaborato apposita procedura per la gestione del processo di erogazione di tali prodotti, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e contenente anche lo schema di convenzione di cui alla D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011, che si ritiene di approvare e che dovrà essere seguita dai competenti Servizi per tutti i casi di istanza di convenzione da parte delle Ditte interessate;

**ESAMINATI**

pertanto lo schema di convenzione allegato alla D.G.R. n. 26/9 del 24.5.2011 e le richieste degli esercizi commerciali specializzati nell'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine pervenute sino a questo momento ( Bio Food di Olbia e Ditta Deiana Celestina Franca di Buddusò) e, completati i necessari accertamenti previsti dalla procedura, ritenuto di procedere alla stipulazione delle relative convenzioni;

**SU PROPOSTA**

dell'Area AAGGAALLC;

**Visti:**

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; prodotti  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
l'Atto Aziendale;

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la procedura per la gestione del processo di erogazione dei prodotti senza glutine ai pazienti celiaci, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e redatta in conformità alle disposizioni della D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011, che garantisce un ampliamento del sistema distributivo di tale tipologia di alimenti con oneri a carico del S.S.R.;
- di autorizzare la stipulazione delle convenzioni con i due Esercizi commerciali che hanno inoltrato richiesta (Bio Food di Olbia e Ditta Deiana Celestina Franca di Buddusò), secondo lo schema – tipo di convenzione allegato alla D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011 ed allegato altresì alla detta procedura aziendale;
- di incaricare l'Area AAGGAALLC della stipulazione delle convenzioni di cui sopra e degli ulteriori incombeni previsti dalla procedura aziendale di che trattasi il Servizio di Farmacia Territoriale, il S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione, il Servizio Provveditorato ed Amministrazione Patrimoniale, il Servizio Contabilità e Bilancio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nonché di trasmettere copia del presente atto ai Distretti socio – sanitari aziendali.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa Maria Serena Fenu**



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Giorgio Tidore**



**IL DIRETTORE GENERALE**


**Dott. Giovanni Antonio Fadda**



Area AAGGAALLC

GPintor

TEnne



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 21/11/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 21/11/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso amministrativo \_\_\_\_\_

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.


Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Allegato alla Deliberazione n. 2679 del 15.11.2011

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI  
EROGAZIONE DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE AI  
PAZIENTI CELIACI.**

ATTIVAZIONE / REVISIONE	DATA	REDAZIONE GRUPPO DI LAVORO	VALIDAZIONE
		Dott. Giuseppe Pintor Dott.ssa Tiziana Enne Dott.ssa Elia Sulas	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE



**INDICE**

	<b>Pagina</b>
<b>1 SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 OBIETTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>3 APPLICABILITA'.....</b>	<b>3</b>
<b>4 RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>5 DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA.....</b>	<b>5</b>
<b>6 RESPONSABILITA'.....</b>	<b>5</b>
<b>7 FASI DEL PROCESSO .....</b>	<b>6</b>

## 1 SCOPO

Dare attuazione alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 26/9 del 24.5.2011 avente ad oggetto ***“Prodotti senza glutine ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all'erogazione”*** (allegato 1).

## 2 OBIETTIVO

Rafforzare le azioni finalizzate ad assicurare l'assistenza dietetica alle persone affette da morbo celiaco, prevedendo un ampliamento del sistema distributivo degli alimenti senza glutine erogabili con oneri a carico del SSR.

Garantire ai pazienti affetti da tale patologia la possibilità di approvvigionarsi di tali prodotti non solo all'interno delle farmacie (come accade oggi) ma anche presso altri esercizi che siano in grado di assicurare un'ampia gamma di scelta tra i prodotti del Registro Nazionale di cui al D.M. 8 giugno 2001 concedibili gratuitamente e abbiano preventivamente sottoscritto un'apposita convenzione con l'Azienda in conformità allo schema – tipo di convenzione allegato alla D.G.R. sopraccitata.

## 3 APPLICABILITA'

L'estensione del sistema dei punti di erogazione dei prodotti per celiaci con oneri a carico del SSN può essere conseguita solo con il convenzionamento di Esercizi Commerciali Specializzati nella

vendita dei prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito con D.M. 8 giugno 2001.

## **4 RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **NAZIONALI**

- D.M. 8 giugno 2001;
- Legge 4 luglio 2005 n. 123;
- D.M. 4 maggio 2006;

### **REGIONALI**

- Direttiva n. 36167/4 del 10.10.2001;
- D.G.R. n. 26/15 del 6.5.2008;
- D.G.R. n. 26/9 del 24.5.2011.

## **5 DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA**

La procedura coinvolge le seguenti Strutture aziendali:

- Area AAGGAALLC (per la fase di istruttoria amministrativa e il convenzionamento);
- Servizio di Farmacia Territoriale (per la fase di istruttoria tecnica e la gestione della convenzione: verifica prodotti erogati, liquidazioni agli esercenti convenzionati; trasmissione atti al Servizio Contabilità e Bilancio per i pagamenti delle spettanze);
- Dipartimento di Prevenzione - SIAN (per la fase di istruttoria tecnica e la gestione di verifiche e controlli di competenza sugli esercenti);

- Servizio Contabilità e Bilancio (per la fase di pagamento delle spettanze agli esercenti convenzionati, sulla base delle relative liquidazioni);
- Distretti (per la fase preliminare di rilascio dell'autorizzazione all'avente diritto di prodotti senza glutine come da normativa regionale in materia e di prescrizione del fabbisogno mensile sull'apposito modulo di dispensazione).

COPIA della procedura consultabile in intranet.

## 5 RESPONSABILITA'

- Servizio Farmacia Territoriale
- Area AAGGAALLC;
- SIAN – Dipartimento di Prevenzione;
- Servizio Contabilità e Bilancio;
- Distretti

## 6 FASI DEL PROCESSO

1. DOMANDA
2. RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
3. PROCEDURA ASL

### 1) DOMANDA - 2) RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Il titolare o legale rappresentante dell'esercizio commerciale che intende erogare prodotti dietetici senza glutine a carico del SSR dovrà inoltrare **formale richiesta di convenzionamento all'Azienda (presso Area AAGGAALLC)**.

Alla domanda dovrà essere **allegata** la seguente documentazione:

- Copia della Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP) o precedente documento autorizzativo rilasciato dalla Camera di Commercio dove risulti la specializzazione nella vendita di prodotti senza glutine di cui alla Sezione A2 del Registro Nazionale istituito con D.M. 8 giugno 2001.

- **Autocertificazione** recante le seguenti dichiarazioni: "La ditta dichiara sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, che:

- non si trova in stato di liquidazione, fallimento, sospensione dell'attività commerciale, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, che non si è precedentemente trovata in analoga situazione, nonché non risulta in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- a carico dei propri amministratori non è stata emessa alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- è in regola con l'applicazione dei CCNL di categoria e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con il pagamento delle imposte e delle tasse;
- non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alla capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché all'iscrizione nei registri professionali in elenchi ufficiali dei prestatori di servizi;
- non sussistono a suo carico ed a carico dei soggetti di cui all'art. 10 della L. 575/65 ed all'art. 4 del D. Lgs. 490/94 le cause interdittive ivi previste;
- di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 23.3.1999, n. 68);
- non si trova in una situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 231/2001.

L'Area AAGGAALLC provvederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e, in caso positivo, alla trasmissione al Servizio Farmacia Territoriale e al S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione per l'acquisizione di specifici pareri tecnici di rispettiva competenza, al fine di procedere al convenzionamento per la fornitura di prodotti dietetici privi di glutine a pazienti residenti nell'Azienda e per i quali il Distretto di appartenenza ha rilasciato

apposito modulo di richiesta, intestato ASL, firmato dal medico addetto.

Acquisiti tali pareri, l'Area AAGGAALLC propone l'adozione della deliberazione e procede alla stipulazione della convenzione con l'esercizio commerciale. Successivamente, si procede alla trasmissione della convenzione, per gli adempimenti di competenza, al Servizio di Farmacia Territoriale (per la gestione delle verifiche ed il debito informativo), al S.I.A.N. (in particolare, per le dovute verifiche e controlli), al Servizio Contabilità e Bilancio e, in copia, ai Distretti ed all'Area P.C.C.

Il titolare dovrà fornire i dati identificativi dell'esercizio, comprese le coordinate bancarie, ai fini dell'inserimento dell'esercizio stesso nell'Albo dei Fornitori dell'Azienda.

Il Servizio di Farmacia Territoriale, ricevuta copia della convenzione, trasmette i dati identificativi dell'esercizio commerciale convenzionato, comprese le coordinate bancarie, al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale per la creazione del codice fornitore. Sarà cura del fornitore stesso contattare il detto Servizio per verificare l'avvenuto inserimento dell'esercizio nell'Albo Fornitori.

Il titolare o legale rappresentante dell'esercizio commerciale inoltre dovrà assumere l'impegno a garantire i flussi dei dati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e/o richiesto dall'Azienda (Serv. Farm. Terr. / S.I.S.A.).

In allegato alla convenzione sarà allegata la procedura ASL di cui al punto 3. Tale convenzione verrà trasmessa per conoscenza alla Regione Sardegna.

### **3) PROCEDURA ASL x erogazione prodotti senza glutine ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito con D.M. 8 giugno 2001.**

- Il cittadino, che necessita di prodotti privi di glutine, richiede al Distretto di residenza, con la certificazione specialistica, la specifica autorizzazione come da normativa regionale in materia.
- Il Distretto competente, se del caso, rilascia la specifica autorizzazione.
- Il medico del Distretto, sulla base della autorizzazione, prescrive il fabbisogno mensile sull'apposito modulo di dispensazione per l'approvvigionamento presso Farmacia / Esercizio commerciale convenzionato.

- Le tipologie dei prodotti e i tetti massimi di spesa sono quelli previsti dalla normativa vigente (allo stato: Decreto del Ministero della Salute 04/05/2006- G.U. n. 113 del 17/05/2006).
- Mensilmente, il titolare o legale rappresentante dell'Esercizio commerciale presenterà fattura alla ASL di residenza dell'assistito (con successiva assegnazione della pratica al Servizio Farmacia Territoriale),.
- All'atto della stipula della convenzione verrà consegnata la direttiva Regionale n° 36167/4 del 10.10.2001 dove sono riportate le specifiche operative alle quali l'esercizio si deve strettamente attenere.
- Il Servizio Farmacia Territoriale, entro 30 giorni dal ricevimento delle copie delle fatture (in cartaceo o su sistema informatizzato), previa effettuazione delle dovute necessarie verifiche, ne autorizza la liquidazione e le trasmette al Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento con tutta la necessaria documentazione (ovvero opera le procedure informatiche necessarie per relativa liquidazione).
- La vigilanza sugli Esercizi convenzionati per la fornitura di alimenti privi di glutine è effettuata dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) del Dipartimento di Prevenzione, secondo le modalità e la tempistica già in atto nell'ASL per gli esercizi commerciali di alimenti.

## 7 DIAGRAMMA DI FLUSSO

vedasi allegato 2

## 8 INDICATORI

numero richieste convenzioni / anno

numero convenzioni / anno

numero controlli / anno



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 26/9 DEL 24.5.2011**

**Oggetto: Prodotti senza glutine ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all'erogazione.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'assistenza dietetica con alimenti senza glutine ai pazienti affetti da celiachia, che interessa nella Regione Sardegna 4.000 pazienti, per una spesa nell'anno 2010 paria a circa 3,5 milioni di euro, è prevista da un articolato quadro normativo di riferimento nazionale e regionale a garanzia di una adeguata tutela dei pazienti aventi diritto.

In particolare, la normativa nazionale di riferimento ha preso avvio con il D.M. 8 giugno 2001 recante "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:

- l'art. 1 lett. c), sancisce l'inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco;
- l'art. 6, dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai Centri di Riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali;
- l'art. 7, stabilisce che gli alimenti senza glutine concedibili agli aventi diritto sono quelli ricompresi nel Registro Nazionale che viene aggiornato con sistematicità dal Ministero della Salute.

La legislazione nazionale intervenuta successivamente ha rafforzato le azioni finalizzate ad assicurare l'assistenza dietetica alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:

- la legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;



- il D.M. 4 maggio 2006 ha aggiornato i "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123".

La Regione Sardegna, con Direttiva n. 36167/4 del 10 ottobre 2001, ha impartito disposizioni operative per la prescrizione ed erogazione dei prodotti senza glutine agli aventi diritto e, trattandosi di una malattia rara ai sensi del D.M. n. 279/2001, con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/15 del 6.5.2008, relativa alla definizione della rete delle malattie rare ha individuato i centri di riferimento regionali abilitati alla formulazione della diagnosi ed anche al rilascio della prescrizione dei prodotti senza glutine concedibili.

Infine, il Piano Sanitario Regionale 2006/2008 che riconosce, tra l'altro, la necessità di un impegno da parte del SSR nel facilitare l'accesso dei pazienti agli alimenti dietetici, uniformando gli stili di vita a quelli della popolazione generale, ha previsto degli obiettivi specifici di piano tra cui sono ricompresi quelli di:

- consentire il rifornimento dei prodotti dietetici in qualunque farmacia o esercizio autorizzato della Sardegna;
- garantire presso le strutture sanitarie residenziali la disponibilità del pasto per i celiaci, sotto il controllo dietologico della ASL, anche attraverso la collaborazione con le associazioni dei pazienti.

Relativamente al sistema distributivo degli alimenti senza glutine erogabili con oneri a carico del SSR si evidenzia che attualmente le ASL distribuiscono ai celiaci 12 buoni mensili nell'arco dell'anno, utilizzabili solo nelle 560 farmacie distribuite nel territorio regionale. Al riguardo è emerso che tale sistema distributivo, pur assicurando una adeguata educazione sanitaria ed un monitoraggio mensile della spesa, non soddisfa diverse esigenze manifestate dai pazienti celiaci in relazione alla possibilità di approvvigionarsi di tali prodotti a carico del SSR, non solo all'interno delle farmacie, ma anche presso altri esercizi individuati dalla regione in grado di assicurare una più ampia gamma di scelta tra i prodotti del Registro Nazionale concedibili gratuitamente, in coerenza con quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

Un sistema che estende i punti di erogazione dei prodotti per celiaci con oneri a carico del SSN è in vigore già da diversi anni in quasi tutte le altre regioni ed è volto a soddisfare le esigenze dei pazienti ed a favorire il normale inserimento nella vita sociale, in coerenza con le finalità perseguite dalla citata L. n. 123/2005.

L'Assessore, al fine di soddisfare le esigenze sopra richiamate fa presente che è necessario accogliere le istanze dei pazienti estendendo ai soli Esercizi Commerciali Specializzati nella



vendita dei prodotti senza glutine, ricompresi nella sezione A2 del Registro Nazionale, la possibilità di erogare tali prodotti con oneri a carico del SSR. L'estensione ai soli Esercizi Commerciali Specializzati non incide particolarmente sulla gestione amministrativa contabile delle ASL relativamente al pagamento delle fatture che saranno presentate da parte degli eventuali nuovi erogatori convenzionati.

L'Assessore rileva ancora che sul piano operativo le suddette indicazioni si concretizzano, infatti, attraverso la stipula di apposita convenzione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, tra la ASL e gli Esercizi Commerciali Specializzati, nella vendita di prodotti senza glutine che siano in grado di assicurare al paziente una ampia gamma di scelta dei prodotti stessi rispetto a quelli presenti attualmente nelle farmacie ed il mantenimento dell'appropriatezza della prestazione erogata.

La vigilanza su tali esercizi sarà di competenza degli stessi servizi della ASL che svolgono attività di vigilanza sugli esercizi commerciali di alimenti. All'atto della stipula della eventuale convenzione tali strutture erogatrici devono garantire di ottemperare anche a tutti gli obblighi informativi sulla assistenza erogata che saranno richiesti dalla ASL.

L'Assessore precisa, ancora, che l'estensione in questione non comporterà oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale in quanto le eventuali convenzioni dovranno essere stipulate dalle ASL prevedendo almeno lo stesso sconto praticato dalle farmacie (8% sul prezzo al pubblico banca dati Codifa).

Con l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il cittadino della Regione Sardegna affetto da celiachia potrà utilizzare i buoni mensili (12 all'anno) non solo presso le farmacie convenzionate della Regione ma anche presso gli Esercizi Commerciali Specializzati in possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento che hanno sottoscritto la convenzione con la ASL di riferimento.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

#### DELIBERA

- di autorizzare, in coerenza con quanto riportato in premessa, le ASL della Regione a sottoscrivere convenzioni con Esercizi Commerciali Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine, sezione A2 del Registro Nazionale, di cui all'art. 7 D.M. 8.6.2001, per l'erogazione con oneri a carico del SSR dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 26/9

DEL 24.5.2011

- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato al competente servizio dell'Assessorato di porre in essere gli adempimenti di competenza anche fine di acquisire elementi utili a predisporre una proposta di riorganizzazione del sistema finalizzata a contenere la spesa per l'acquisto dei prodotti in questione.

**p. Il Direttore Generale**

Loredana Veramessa

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 2 DI OLBIA**

**Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998.**

L'anno **Duemilaundici**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede legale dell'Asl n. 2 di Olbia,

tra

- **L' ASL n. 2 di Olbia** con sede legale in Olbia, nella via Bazzoni-Sircana, 2/2A (Località Tannaule), 07026 Olbia, P. IVA 02362600344, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato ad Ittiri il 01.09.1937 in qualità di Legale Rappresentante;

e

- **La Ditta/Società.....** con sede legale in....., codice fiscale..... partita IVA..... iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di..... al nr....., il cui esercizio commerciale denominato ..... è ubicato in.....

si conviene e si stipula quanto segue

**ART.1 OGGETTO E FINALITA'**

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

**ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI**

La Ditta/Società si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali ..... nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL .....

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

### **ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI**

la Ditta / Società assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

**4.2.** Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

**4.3.** La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

**4.4.** In entrambi i casi di cui ai punti 4.2. e 4.3., la Ditta/Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

### **ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che l'Azienda possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

### **ART. 6 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Tempio Pausania.

## **ART. 7 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la ASL n. 2 di Olbia  
Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Antonio Fadda**

---

**Per la Ditta/Società  
Il Legale Rappresentante**

---

**DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDIMENTO DI CONVENZIONAMENTO CON ESERCIZI COMMERCIALI PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI PER CELIACI EX DGR**

**1 - ISTANZA DI CONVENZIONAMENTO**  
 da parte della Ditta regolarmente autorizzata alla vendita di prodotti per celiaci  
 (protocollazione con assegnazione AAGGAALLC)

**2 - VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA AAGGAALLC**

**3 A - in caso negativo: riscontro al richiedente ARCHIVIAZIONE PRATICA**

**3 B - in caso positivo:**  
 trasmissione documentazione d'interesse a SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE e S.I.A.N. per PARERI di rispettiva competenza

In caso di pareri NEGATIVI:  
 Riscontro a RICHIEDENTE PER CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI

In caso di pareri POSITIVI

**4 - adozione deliberazione per stipulazione convenzione (AAGGAALLC)**

**5 - trasmissione convenzione e relativa documentazione a: Serv. FARM. TERRIT. - SIAN - CONTABILITA' BILANCIO - DISTRETTI**

**6 - SERV. FARM. TERRITORIALE:**  
**A)** comunica a SERV. PROVVEDITORATO e AMM. PATR. e a SERV. CONTABILITA' E BILANCIO estremi identificativi della Ditta e relative coordinate bancarie;  
**B)** gestisce i rapporti convenzionali, in particolare riguardo alla liquidazione, previa verifica, delle fatture relative agli assistiti di competenza ASL n. 2, ovvero alla contestazione parziale/ totale delle stesse

**7 - Servizio Contabilità e Bilancio:**  
 provvede a pagamento e operazioni contabili sulla base delle liquidazioni / contestazioni / note di credito ecc. del Servizio Farmacia Territoriale

1